

Numero della proposta

**112**

## CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1867.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 3. Luglio 1867.  
dal Ministro *1<sup>o</sup> Agricoltura Ind<sup>ia</sup> e Commercio*

**OGGETTO**

Relatore *Succioni*

Approvata nella tornata del *27. Luglio* 1867.

N° 112

45

SESSIONE 1867  
PRIMA DELLA X LEGISLATURA

N° 112

### CAMERA DEI DEPUTATI

**PROGETTO DI LEGGE**  
APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO  
presentato dal ministro d'agricoltura,  
industria e commercio  
(DE BLASIS)  
nella tornata del 3 luglio 1867

Disposizioni relative alle servitù di pascolo e leguatico nel-  
l'ex-Principato di Piombino.

**DISTRIBUITO AGLI UFFICI**

il \_\_\_\_\_

### COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

- |        |                          |        |                  |
|--------|--------------------------|--------|------------------|
| Uff. 1 | <i>Mcolinari</i>         | Uff. 6 | <i>Puccioni</i>  |
| » 2    | <i>Salvaquoli</i>        | » 7    | <i>Bertolani</i> |
| » 3    | <i>Oliva</i>             | » 8    | <i>Bianchi</i>   |
| » 4    | <i>Martelli-Dolegini</i> | » 9    | <i>Pelli</i>     |
| » 5    | <i>Zanini</i>            |        |                  |

### COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente *Mcolinari*  
Segretario *Martelli-Dolegini*  
Relatore *Puccioni*

### PRESENTATA LA RELAZIONE

il *10 Luglio 1867*

Approvata la Legge nella tornata del *17 Luglio 1867*

### CONVOCAZIONI DELLA COMMISSIONE

Alle ore <i>10.00</i>	del <i>10 Luglio</i>	nel <i>Sub. 1<sup>a</sup></i>
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____

**NB.** Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed occorrendole di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento di farne apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.



# CAMERA DEI DEPUTATI

## PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO

presentato dal ministro d'agricoltura,  
industria e commercio

(DE BLASII)

*nella tornata del 3 luglio 1867*

**Disposizioni relative alle servitù di pascolo e legnatico nell'ex-Principato di Piombino.**

**SIGNORI** — Nella tornata del 23 gennaio del corrente anno questa Camera approvò un progetto di legge contenente diverse disposizioni relative alle servitù di pascolo e legnatico nell'ex-principato di Piombino.

Il Senato, adottando siffatto progetto, vi ha arrecato alcune modificazioni, le quali in nulla alterano il concetto sostanziale del medesimo.

Trattandosi in conseguenza di modificazioni di semplice forma, io, nel darmi l'onore di ripresentare a questa Camera il ripetuto schema di legge, mi auguro che voglia approvarlo colle poche variazioni fattevi dall'altro ramo del Parlamento.

## PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO

*nella tornata del 25 giugno 1867.*

## Art. 1.

Una Giunta d'arbitri, composta del prefetto della provincia di Grosseto, del presidente e del procuratore regio del tribunale civile e correzionale di Grosseto, definirà, come amichevole compositrice, inappellabilmente e senza solennità di forme tutte le questioni che siano sorte o possano sorgere fra gli aventi diritto al riparto delle terre e del prezzo dovuti in compenso delle abolite servitù civiche di pascolo e di legnatico già gravanti il territorio dell'ex-principato di Piombino in conformità dei motuproprii granducali del 15 luglio 1840, e 11 gennaio 1845, e del decreto del regio Governo della Toscana del 9 marzo 1860.

## Art. 2.

Saranno pure soggette al giudizio inappellabile della Giunta, nel modo stabilito dall'articolo precedente, tutte le questioni sorte o che possono sorgere tra i proprietari dei fondi già gravati dalle predette servitù e gli aventi diritto al compenso suddetto, semprechè riguardino la valutazione e la stima delle medesime.

## Art. 3.

Tutte le altre questioni che possano sorgere intorno alla libertà o piena o parziale dei fondi dalle servitù di pascolo e di legnatico saranno pure deferite al giudizio degli arbitri, i quali giudicheranno inappellabilmente, come amichevoli compositori, e senza solennità di forme, semprechè le parti interessate non ricusino espressamente di stare al loro giudizio.

Qualora una delle parti dichiarerà in prevenzione di riservarsi l'esperienza delle proprie azioni innanzi ai tribunali ordinari, il giudizio degli arbitri avrà sempre luogo, e soltanto dopo l'esaurimento del medesimo potranno le parti adire i tribunali ordinari.

Tale dichiarazione dovrà farsi dentro otto giorni dalla data della notificazione, che gli arbitri trasmetteranno alle parti, del loro primo atto.

## Art. 4.

Per le questioni già pendenti innanzi ai tribunali ordinari, dell'indole di quelle contemplate nel precedente articolo 3, si esprimerà pure il giudizio degli

arbitri, qualora una delle parti lo domandi entro un mese dal giorno in cui andrà in esecuzione la presente legge.

Questa domanda sarà notificata all'altra parte per mezzo di un usciere; e se questa nel termine di dieci giorni dopo quello della notificazione non farà opposizione o riserva alcuna, s'intenderà che gli arbitri pronunzieranno definitivamente e inappellabilmente. Se invece la parte si opponga o faccia riserva nel termine suddetto, dovrà nonostante sperimentare il giudizio degli arbitri, ed esaurito che sia, ove le parti non l'accettino, rimarrà aperto a ciascuna di esse l'adito ai tribunali ordinari, dinanzi ai quali si procederà sempre in forma sommaria.

Art. 5.

La Giunta è incaricata di formare, ove manchino, e di perfezionare, ove occorra, i prospetti di cui è parola nell'articolo 4 del *motuproprio* del 15 luglio 1840.

Art. 6.

Ordinerà le perizie e le verificazioni tuttora necessarie a norma del disposto dei sopramentovati *motuproprii* e decreto. Ogni perizia dovrà essere eseguita da tre periti, nominati l'uno dai possessori delle terre, l'altro dagli antichi esercenti le dette servitù civiche, il terzo dalla Giunta.

Ove le parti nel termine stabilito non eleggano i loro periti, la Giunta provvederà essa con nominarli d'ufficio.

Art. 7.

La Giunta degli arbitri curerà la divisione in preselle; per quanto è possibile, eguali fra loro, dei terreni che costituiranno il compenso dovuto in cambio delle servitù affrancate; le assegnerà a quelli che vi hanno diritto; e quindi iscriverà in apposito registro i nomi di tutti gli assegnatari coll'indicazione delle preselle a ciascuno di essi attribuite.

Dividerà inoltre il capitale ottenuto dal terzo del prezzo d'affrancazione delle servitù e dei frutti riscossi in contanti, in tante parti eguali, quante sono le singole porzioni di terre assegnabili. Ciascuna di tali parti di capitale costituirà un'azione da intestarsi nominativamente all'assegnatario, la quale gli apparterrà in piena proprietà insieme alla presella o quota di terra toccatagli in sorte.

Art. 8.

Una copia autentica dell'atto con cui gli arbitri assegnano le preselle e le azioni nominative, sarà rilasciata agli assegnatari in quella parte che interessa ciascuno di essi; i quali se ne varranno per ottenere la trascrizione e la voltura estimale, non che la intestazione dell'azione nominativa.

## Art. 9.

Non è dovuta alcuna tassa di registro proporzionale e graduale all'erario dagli assegnatari per l'atto che contiene la decisione degli arbitri e per gli altri atti occorrenti alla prima immissione in possesso delle preselle, non che per la prima intestazione delle azioni a ciascuno di loro spettanti.

## Art. 10.

Il fondo costituente la cassa agricola piombinese da istituirsi a norma dell'articolo terzo del mentovato decreto del 9 marzo 1860, si comporrà, come ivi è detto, del capitale in numerario ottenuto col terzo del prezzo delle affrancazioni delle servitù e dei corrispondenti frutti riscossi in contanti, e sarà rappresentato dalle azioni assegnate a ciascuno degli aventi diritto, nel modo stabilito nel capoverso dell'articolo settimo.

## Art. 11.

Sarà in facoltà d'ogni assegnatario azionista di aumentare il numero delle sue azioni fornendo alla cassa una somma in numerario, eguale al valor nominale della quantità di azioni da lui volute.

## Art. 12.

La cassa agricola piombinese sarà amministrata sotto la vigilanza del Governo da amministratori eletti parte dal prefetto della provincia, sentito il parere della deputazione provinciale, e parte dai Consigli municipali dei comuni dove sono poste le terre.

## Art. 13.

La cassa suddetta potrà nei limiti del suo capitale, fare cogli assegnatari azionisti le seguenti operazioni dirette all'assistenza e miglioramento dell'agricoltura ed altre industrie a questa strettamente affini, purchè esercitate esclusivamente la prima e le seconde nel territorio del già principato di Piombino:

- a) Aprire crediti;
- b) Anticipare valori per acquisto di sementi;
- c) Anticipare somme sulle raccolte pendenti;
- d) Prestare sopra valida ipoteca o pegno a scadenza non oltre il sesto mese posteriore all'ultimo termine della rotazione agraria in uso nel luogo dove trovansi le terre.

È data facoltà al Governo del Re di permettere alla cassa agricola piombinese altre operazioni di credito agrario, a misura che con l'esperienza se ne argomenta l'utilità, e previo il parere del Consiglio amministrativo.

## Art. 14.

Alle operazioni indicate nel paragrafo *D* del precedente articolo 13 potranno ammettersi gli assegnatari azionisti, ma non oltre la metà del valore libero delle loro terre poste nell'agro piombinese.

In questa funzione della cassa però, non può impiegarsi oltre il terzo del capitale sociale.

A tutte le rimanenti operazioni specificate nel mentovato articolo 13, potranno i suddetti ammettersi senza altra garanzia, sino alla concorrenza del solo capitale posseduto in azioni. Per ogni eccedenza di valore delle rispettive azioni occorrerà, per ammetterli, la firma di garanzia di un altro assegnatario azionista, purchè il Consiglio di amministrazione non reputi necessarie o altre firme o altre garanzie.

Art. 15.

Il Consiglio amministrativo sorveglierà tutte le operazioni della cassa agricola e fisserà ciò che debba percepire d'utile nelle singole sue operazioni. La somma degli utili ricavata da queste, depurata da tutte le spese d'amministrazione, verrà per una metà addetta all'aumento del capitale della cassa medesima, e per l'altra metà verrà distribuita *pro rata*, come dividendo, a ciascuno degli assegnatari azionisti.

Art. 16.

Dopo quindici anni dalla promulgazione della presente legge si potrà dalla maggioranza dei voti degli assegnatari azionisti domandare lo scioglimento della cassa agricola. I voti si contano per azione. Però i soli possessori di cinque o più azioni avranno due voti.

Art. 17.

Una Giunta eletta dagli interessati convocati in assemblea generale, procederà sotto la vigilanza del Governo alla liquidazione di tutti i fondi della cassa, e, soddisfattane qualunque passività, dividerà ogni avanzo proporzionatamente fra gli aventi diritto.

Art. 18.

Il Governo del Re, per mezzo di decreto reale emanerà le disposizioni necessarie all'esecuzione della presente legge.

Art. 19.

I diritti promiscui di qualunque natura, e le servitù civiche simili alle cessate servitù di pascolo e di legnatico, a cui fossero ancora soggette le terre dell'ex-principato di Piombino, nonostante le abolizioni fatte con le precedenti leggi, s'intendono abolite colla presente, senza alcun compenso.

Art. 20.

Le leggi, i decreti e i regolamenti anteriori, in quanto sono contrari alla presente legge, rimangono abrogati.

Addì 28 giugno 1867.

*Il presidente del Senato*  
CASATI.



A. D. 10. Luglio 1867.

L'Adunanza è aperta a ore 10. anticamente presieduta  
dal Commisario Molinari d. 1.º ufficio, Salvagnoli d. 2.º,  
Oliva d. 3.º, Martelli-Bolognini d. 4.º, Puccioni d. 6.º e  
Polti d. 9.º.

Vengono nominati a presiedere l'on. Molinari, e a Segre-  
tario l'on. Martelli-Bolognini.

I Commisari presenti hanno tutti deliberato d'aver  
dai propri uffici pieno mandato di fiducia.

Dopo brevissima discussione si è posto ai voti  
la Legge variata dal Senato, ed è stata approvata  
all'unanimità.

Vien quindi proceduto alla nomina di Relatore  
che è riservata nella persona dell'on. Puccioni.

La seduta è finita a ore 10  $\frac{1}{2}$ .

V. Il Presidente  
A. Molinari

Il Segretario  
Martelli-Bolognini

# CAMERA DEI DEPUTATI

## RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

**MOLINARI, SALVAGNOLI, OLIVA, MARTELLI-BOLOGNINI, ZANINI,  
PUCCIONI, BERTOLAMI, BIANCHI, POLTI**

sul progetto di legge approvato dal Senato del regno  
e presentato dal ministro d'agricoltura, industria  
e commercio

*nella tornata del 3 luglio 1867*

Disposizioni relative alle servitù di pascolo e legnatico nel-  
l'ex-principato di Piombino.

**Tornata del 10 luglio 1867**

**SIGNORI!**—Discorrere lungamente intorno ai prin-  
cipii che informano questo schema di legge sarebbe  
opera oziosa. Basti il ricordare come esso fosse ini-  
ziato dall'onorevole deputato Salvagnoli nella prece-  
dente Legislatura, come fosse approvato dalla Camera  
nella tornata del 23 gennaio dell'anno corrente, come  
sollevasse gravi dispute, e desse occasione a dottis-  
sime discussioni per parte di taluni nostri colleghi,  
peritissimi nel giure feudale e nelle dottrine costitu-  
zionali.

Sciolta la Camera, e aperta la nuova Sessione, l'ono-  
revole ministro De Biasis fece suo il disegno di legge  
dell'onorevole Salvagnoli; e lo presentò all'altro ramo  
del Parlamento.

Nella tornata del 28 giugno il Senato lo approvò, in-  
troducendovi talune modificazioni, le quali non alterano  
sostanzialmente il concetto fondamentale del mede-  
simo.

Proposto ora alla vostra sanzione questo schema di

fermare solennemente l'abolizione in ciò che atteneva (112-A) alle servitù civiche di pascolo e legnatico, dichiararla per tutti gli altri vincoli feudali e diritti promiscui di qualunque natura cui fossero ancora soggette le terre dell'ex-principato di Piombino.

Il Senato del regno ha seguito il concetto espresso dall'onorevole Cortese.

È parso a quell'illustre Consesso che l'abolizione delle servitù civiche di legnatico e di pascolo non potesse essere argomento di controversia; anzi esso ha creduto che dichiarando con una legge nuova abolite quelle servitù, si offendesse la verità storica, e si corresse il pericolo di aprire l'adito ad una serie di controversie non minori di quelle che si vogliono con questo schema di legge sopire.

E quanto ai vincoli feudali, il Senato non reputò opportuno statuirne l'abolizione, e perchè le leggi precedenti non se ne erano occupate, e perchè (e questa è ragione più convincente) nè da lagnanze di privati, nè dalle petizioni di interessati sorge prova o indizio qualsiasi della esistenza di codesti vincoli nel territorio piombinese.

Rispetto poi ai diritti promiscui ed alle servitù civiche di natura simile a quelle di pascolo e legnatico credè l'altro ramo del Parlamento di provvedere con uno speciale articolo, che è il 19 dello schema sottoposto ora al vostro esame.

Quindi fu soppresso l'articolo 1 del progetto votato dalla Camera, perchè confermava un'abolizione già decretata o la estendeva senza bisogno; fu soppresso l'articolo 2 perchè null'altro faceva che ripetere, intorno al modo di affrancazione delle servitù di pascolo e legnatico, disposizioni già sancite nelle leggi precedenti, e furono finalmente, in conformità a questi principii, modificati gli articoli 11. e 15 del progetto stesso.

La Commissione vostra, per quanto ritenga che più completo fosse il progetto votato dalla Camera, non potrebbe dissentire da queste modificazioni introdotti dal Senato; essa crede poi che quanto è prescritto nell'articolo 19 dello schema che ora esaminiamo soddisfi in grandissima parte anco a quel fine che col l'articolo 1 del progetto già da voi votato si voleva conseguire. Ora il desiderio di togliere di mezzo le difficoltà insorte per recare ad atto l'affrancazione delle terre già soggette alle servitù civiche, soverchia ogni altra considerazione, e noi temeremo di ritardare la soddisfazione di codesto desiderio, consigliandovi ad insistere nelle disposizioni già sancite nella precedente Legislatura, le quali, per quanto ottime, non hanno

eguale ragione di urgenza, e mancarò forse anco di pratica attuabilità.

Le attribuzioni della *Giunta di provvedimento* furono dal Senato notevolmente diminuite. Secondo lo schema di legge già approvato dalla Camera, essa era incaricata (articolo 7) di pronunciare, senza solennità di forme ed inappellabilmente e con termini abbreviati, su tutte le controversie concernenti la spettanza, l'esercizio e la estensione dei diritti nascenti dalle servitù civiche compensabili, non che su quelle concernenti la distribuzione e l'assegno ai singoli tanto delle terre quanto delle azioni rappresentanti il capitale in numerario proveniente dalle servitù affrancate.

Ora il Senato, tenendo ferma questa Giunta di provvedimento, cui ha cambiato nome, chiamandola invece *Giunta di arbitri*, e riconoscendo la necessità di dichiarare inappellabili le sue pronunzie, ha voluto che le competenze sue consistessero in un arbitraggio talvolta necessario, tale altra volontario.

Necessario è l'arbitraggio per le questioni che possono sorgere fra gli aventi diritto al riparto delle terre ed al valore delle servitù sul quantitativo delle assegni da farsi, sulla estensione dei loro diritti; e per quelle che sono sorte o possono sorgere fra costoro ed i possessori dei fondi affrancati in riguardo alla valutazione delle servitù abolite e delle terre da assegnarsi in compenso.

È volontario poi l'arbitraggio per le questioni relative alla pretesa libertà o totale o parziale dei fondi dal vincolo delle servitù abolite; nei quali casi se le questioni pendono già innanzi ai tribunali, l'arbitraggio non è obbligatorio se non quando una delle parti ne faccia espressa domanda; se le questioni non sono già introdotte, è richiesto il giudizio degli arbitri prima di adire i tribunali. In ambedue i casi però il giudizio arbitramentale non legherà irrettabilmente le parti; ovvero le legherà, secondochè una di esse abbia in precedenza dichiarato in termini espliciti di riservarsi le azioni competenti innanzi ai tribunali ordinari.

Non si potrebbe negare che questi emendamenti introdotti dal Senato non abbiano straordinariamente ristrette le competenze della Giunta di provvedimento. La Commissione vostra credè che il sistema accolto già dalla Camera avrebbe sollecitato efficacemente tutte le operazioni che ancora restano a compiersi, affinché i benefizi da tanto tempo attesi dall'abolizione delle servitù possano conseguirsi. Ma poichè ha veduto che il Senato si è studiato di tutelare gelosamente i diritti intorno alla libertà dei fondi, e non costringere coloro che intendevano sperimentarli ad assog-

gettarsi ad un arbitraggio necessario; poichè temperando e moderando le attribuzioni della Giunta, si riducevano queste ad un carattere meramente esecutivo delle leggi vigenti, e si toglieva alla medesima una certa indole di tribunale eccezionale; di che si erano tanto allarmati taluni membri di quest'Assemblea, quando la legge fu quivi discussa; la Commissione vostra, dicevamo, non ha creduto dover insistere neppure per questo capo sul primitivo progetto, ed ha stimato conveniente accogliere le modificazioni del Senato, rendendo omaggio al principio nobilissimo che le informava.

In ordine a questa divisione dell'arbitraggio in necessario e volontario furono introdotti taluni emendamenti negli articoli 4, 5, 6, 11, 12, 13 e 14 dell'antico progetto che noi pienamente accettiamo.

Rispetto a ciò che attiene all'ordinamento della cassa agricola piombinese da istituirsi in ordine al decreto del 29 marzo 1860, la sola modificazione arreca dal Senato al primitivo progetto che sia meritevole di essere qui ricordata, è la seguente: lo aver tolto cioè alla cassa stessa la facoltà di aprire conti correnti e di scontare buoni e valori agricoli esigibili a breve scadenza e rinnovabili. Queste operazioni sembrarono all'altra Assemblea poco opportune per un'industria agricola incipiente, come quelle che rappresentano uno studio molto avanzato nella vita del credito, ed eccitano a speculazioni alquanto arrischiate.

In tale proposito, la Commissione vostra, considerando come sia già stato presentato dal Ministero un progetto di legge per l'ordinamento del credito agrario e confidando che la legge generale di cui è da tutti sentito il bisogno, provvederà a questo importantissimo mezzo per sovvenire l'agricoltura, crede dover lasciare impregiudicata la questione che il Senato del regno ha preso in esame, e, accettando anche questo emendamento, ha stimato potesse più opportunamente risolversi tale controversia quando quella legge sarà in discussione.

Ciò che preme sopra ogni altra cosa, giova ripeterlo, è di affrettare con ogni maniera l'affrancamento definitivo delle terre già sottoposte alle servitù civiche, e la divisione delle terre medesime è il dar vita più sollecitamente che sia possibile alla istituzione della cassa agricola di cui furono poste le prime basi nel decreto del 9 marzo 1860. Ora lo schema approvato dal Senato risponde in grandissima parte a queste necessità: e la Commissione vostra non esita a proporvi di accoglierlo qual è formulato, affinchè possa essere senza altri indugi convertito in

6

legge, a beneficio di popolazioni che da ben 27 anni attendono i provvedimenti opportuni per assicurare l'esecuzione di disposizioni promulgate fino dal 1840, e che in gran parte non sono state per esse, per ragioni che qui non occorre ricordare, che un'amara decisione.

PUCCIONI, *relatore.*

PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO

*nella tornata del 25 giugno 1867.*

Art. 1.

Una Giunta d'arbitri, composta del prefetto della provincia di Grosseto, del presidente e del procuratore regio del tribunale civile e correzionale di Grosseto, definirà, come amichevole compositrice, inappellabilmente e senza solennità di forme tutte le questioni che siano sorte o possano sorgere fra gli aventi diritto al riparto delle terre e del prezzo dovuti in compenso delle abolite servitù civiche di pascolo e di legnatico già gravanti il territorio dell'ex-principato di Piombino in conformità dei motuproprii granducali del 15 luglio 1840, e 11 gennaio 1845, e del decreto del regio Governo della Toscana del 9 marzo 1860.

Art. 2.

Saranno pure soggette al giudizio inappellabile della Giunta, nel modo stabilito dall'articolo precedente, tutte le questioni sorte o che possono sorgere tra i proprietari dei fondi già gravati dalle predette servitù e gli aventi diritto al compenso suddetto, semprechè riguardino la valutazione e la stima delle medesime.

Art. 3.

Tutte le altre questioni che possano sorgere intorno alla libertà o piena o parziale dei fondi dalle servitù di pascolo e di legnatico saranno pure deferite al giudizio degli arbitri, i quali giudicheranno inappellabilmente, come amichevoli compositori, e senza solennità di forme, semprechè le parti interessate non ricusino espressamente di stare al loro giudizio.

Qualora una delle parti dichiarò in prevenzione di riservarsi l'esperimento delle proprie azioni innanzi ai tribunali ordinari, il giudizio degli arbitri avrà sempre luogo, e soltanto dopo l'esaurimento del medesimo potranno le parti adire i tribunali ordinari.

Tale dichiarazione dovrà farsi dentro otto giorni dalla data della notificazione, che gli arbitri trasmetteranno alle parti, del loro primo atto.

Art. 4.

Per le questioni già pendenti innanzi ai tribunali ordinari, dell'indole di quelle contemplate nel precedente articolo 3, si esprimerà pure il giudizio degli arbitri, qualora una delle parti lo domandi entro un

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

*Identico al progetto approvato dal Senato del regno.*

mese dal giorno in cui andrà in esecuzione la presente legge.

Questa domanda sarà notificata all'altra parte per mezzo di un usciere; e se questa nel termine di dieci giorni dopo quello della notificazione non farà opposizione o riserva alcuna, s'intenderà che gli arbitri pronunzieranno definitivamente e inappellabilmente. Se invece la parte si opponga o faccia riserva nel termine suddetto, dovrà nonostante sperimentare il giudizio degli arbitri, ed esaurito che sia, ove le parti non l'accettino, rimarrà aperto a ciascuna di esse l'adito ai tribunali ordinari, dinanzi ai quali si procederà sempre in forma sommaria.

Art. 5.

La Giunta è incaricata di formare, ove manchino, e di perfezionare, ove occorra, i prospetti di cui è parola nell'articolo 4 del *motuproprio* del 15 luglio 1840.

Art. 6.

Ordinerà le perizie e le verificazioni tuttora necessarie a norma del disposto dei sopramentovati *motuproprii* e decreto. Ogni perizia dovrà essere eseguita da tre periti, nominati l'uno dai possessori delle terre, l'altro dagli antichi esercenti le dette servitù civiche, il terzo dalla Giunta.

Ove le parti nel termine stabilito non eleggano i loro periti, la Giunta provvederà essa con nominarli d'ufficio.

Art. 7.

La Giunta degli arbitri curerà la divisione in preselle, per quanto è possibile, eguali fra loro, dei terreni che costituiranno il compenso dovuto in cambio delle servitù affrancate; le assegnerà a quelli che vi hanno diritto; e quindi iscriverà in apposito registro i nomi di tutti gli assegnatari coll'indicazione delle preselle a ciascuno di essi attribuite.

Dividerà inoltre il capitale ottenuto dal terzo del prezzo d'affrancazione delle servitù e dei frutti riscossi in contanti, in tante parti eguali, quante sono le singole porzioni di terre assegnabili. Ciascuna di tali parti di capitale costituirà un'azione da intestarsi nominativamente all'assegnatario, la quale gli apparterrà in piena proprietà insieme alla presella o quota di terra toccatagli in sorte.

Art. 8.

Una copia autentica dell'atto con cui gli arbitri assegnano le preselle e le azioni nominative, sarà rilasciata agli assegnatari in quella parte che interessa ciascuno di essi; i quali se ne varranno per ottenere la trascrizione e la voltura estimale, non che la intestazione dell'azione nominativa.



Art. 9.

Non è dovuta alcuna tassa di registro proporzionale e graduale all'erario dagli assegnatari per l'atto che contiene la decisione degli arbitri e per gli altri atti occorrenti alla prima immissione in possesso delle preselle, non che per la prima intestazione delle azioni a ciascuno di loro spettanti.

Art. 10.

Il fondo costituente la cassa agricola piombinese da istituirsi a norma dell'articolo terzo del mentovato decreto del 9 marzo 1860, si comporrà, come ivi è detto, del capitale in numerario ottenuto col terzo del prezzo delle affrancazioni delle servitù e dei corrispondenti frutti riscossi in contanti, e sarà rappresentato dalle azioni assegnate a ciascuno degli aventi diritto, nel modo stabilito nel capoverso dell'articolo settimo.

Art. 11.

Sarà in facoltà d'ogni assegnatario azionista di aumentare il numero delle sue azioni fornendo alla cassa una somma in numerario, eguale al valor nominale della quantità di azioni da lui volute.

Art. 12.

La cassa agricola piombinese sarà amministrata sotto la vigilanza del Governo da amministratori eletti parte dal prefetto della provincia, sentito il parere della deputazione provinciale, e parte dai Consigli municipali dei comuni dove sono poste le terre.

Art. 13.

La cassa suddetta potrà nei limiti del suo capitale, fare cogli assegnatari azionisti le seguenti operazioni dirette all'assistenza e miglioramento dell'agricoltura ed altre industrie a questa strettamente affini, purchè esercitate esclusivamente la prima e le seconde nel territorio del già principato di Piombino:

- a) Aprire crediti;
- b) Anticipare valori per acquisto di sementi;
- c) Anticipare somme sulle raccolte pendenti;
- d) Prestare sopra valida ipoteca o pegno a scadenza non oltre il sesto mese posteriore all'ultimo termine della rotazione agraria in uso nel luogo dove trovansi le terre.

È data facoltà al Governo del Re di permettere alla Cassa agricola piombinese altre operazioni di credito agrario, a misura che con l'esperienza se ne argomenti l'utilità, e previo il parere del Consiglio amministrativo.

Art. 14.

Alle operazioni indicate nel paragrafo d) del precedente articolo 13 potranno ammettersi gli assegnatari azionisti, ma non oltre la metà del valore libero delle loro terre poste nell'agro piombinese.

In questa funzione della Cassa però, non può impiegarsi oltre il terzo del capitale sociale.

A tutte le rimanenti operazioni specificate nel mentovato articolo 13, potranno i suddetti ammettersi senza altra garanzia, sino alla concorrenza del solo capitale posseduto in azioni. Per ogni eccedenza di valore delle rispettive azioni occorrerà, per ammetterli, la firma di garanzia di un altro assegnatario azionista, purchè il Consiglio di amministrazione non reputi necessarie o altre firme o altre garanzie.

Art. 15.

Il Consiglio amministrativo sorveglierà tutte le operazioni della Cassa agricola e fisserà ciò che debba percepire d'utile nelle singole sue operazioni. La somma degli utili ricavata da queste, depurata da tutte le spese d'amministrazione, verrà per una metà addetta all'aumento del capitale della Cassa medesima, e per l'altra metà verrà distribuita *pro rata*, come dividendo, a ciascuno degli assegnatari azionisti.

Art. 16.

Dopo quindici anni dalla promulgazione della presente legge si potrà dalla maggioranza dei voti degli assegnatari azionisti domandare lo scioglimento della Cassa agricola. I voti si contano per azione. Però i soli possessori di cinque o più azioni avranno due voti.

Art. 17.

Una Giunta eletta dagli interessati convocati in assemblea generale, procederà sotto la vigilanza del Governo alla liquidazione di tutti i fondi della Cassa, e, soddisfattane qualunque passività, dividerà ogni avanzo proporzionatamente fra gli aventi diritto.

Art. 18.

Il Governo del Re, per mezzo di decreto reale, emanerà le disposizioni necessarie all'esecuzione della presente legge.

Art. 19.

I diritti promiscui di qualunque natura, e le servitù civiche simili alle cessate servitù di pascolo e di legnatico, a cui fossero ancora soggette le terre dell'ex-principato di Piombino, nonostante le abolizioni fatte con le precedenti leggi, s'intendono abolite colla presente, senza alcun compenso.

Art. 20.

Le leggi, i decreti e i regolamenti anteriori, in quanto sono contrari alla presente legge, rimangono abrogati.

~~Addì 28 giugno 1867.~~

Il presidente del Senato  
CASATI

Approvato nella seduta del 27 Luglio 1867.

Pillitteri

principi del  
romano

Votum

Signori -  
 Abbonen lungamente intanto  
 questo ~~pro~~ schema di legge finché  
 operi onora. ~~alla~~ Bossi si ricorda  
 come esso fosse ingiunto dall'on. depu-  
 tato lombardo Salvaquoli fin dalla  
~~ora~~ nella <sup>precedente</sup> legislatura, come  
 fosse approvato dalla camera nella  
 tornata del 23 giugno dell'anno  
 corrente, come fu votato bene  
 e gran numero, e disse occuparsi  
 e d'ottenerne l'approvazione  
~~partita~~ ~~di~~ ~~espressioni~~ ~~è~~ ~~parte~~ ~~degli~~  
~~interessi~~ ~~che~~ ~~essi~~ ~~avrebbero~~ ~~potuto~~  
 in questo ~~caso~~ ~~non~~ ~~nella~~ ~~dottrina~~  
~~dei~~ ~~servizi~~ ~~del~~ ~~giur~~ ~~feudale~~ ~~è~~  
~~nella~~ ~~dottrina~~ ~~espr~~ ~~giudiciale~~  
 Pellegrini di taluni nostri colleghi, nei  
 termini ~~del~~ ~~giur~~ ~~feudale~~ ~~è~~  
 nella dottrina ~~espr~~ ~~giudiciale~~.

Ministero

Scritto in Camera, e aperta la nuova  
 sessione, l'on. De Blasis fece  
 la proposta di legge ~~che~~  
~~avrebbe~~ ~~dell'on.~~ ~~Salvaquoli~~; e  
 fu ~~immediatamente~~ ~~presente~~ ~~all'atto~~ ~~no~~  
~~no~~ ~~nel~~ ~~Parlamento~~, ~~ed~~ ~~immediatamente~~  
 Nella tornata del 28 giugno ~~lo~~ ~~approvò~~,  
~~non~~ ~~il~~ ~~senato~~ ~~lo~~ ~~approvò~~, ~~con~~  
~~entusi~~ ~~taluni~~ ~~modificazioni~~, ~~le~~  
~~quali~~ ~~non~~ ~~alterano~~ ~~essenzialmente~~  
~~la~~ ~~costituzione~~ ~~fondamentale~~ ~~del~~  
~~medesimo~~.

Proposte al  
 Il rapporto ora alla vostra approvazione  
~~il~~ ~~schema~~ ~~di~~ ~~legge~~ ~~venne~~ ~~esaminato~~  
~~in~~ ~~due~~ ~~sessioni~~, ~~in~~ ~~quali~~ ~~si~~ ~~confermò~~  
~~il~~ ~~alto~~ ~~favorevole~~ ~~accoglienza~~.  
 da Commissioni eletta dai  
 medesimi non fu meno favorevole  
 degli uffici, ed io che ero l'on.  
 di far parte della Giunta ~~che~~  
~~che~~ ~~dell'alta~~ ~~legislatura~~ ~~si~~  
~~occupò~~ ~~di~~ ~~questo~~ ~~progetto~~, ~~con~~ ~~ogni~~ ~~impegno~~ ~~a~~ ~~denunciare~~  
~~la~~ ~~indefinita~~ ~~non~~

In nota

(1) Atto della Camera  
sess. 1861-66. n.° A.

Per il suddetto lo schema sopra  
l'attribuzione di quote alle  
regioni del quale sono stipes  
damente riportate nella relazione  
ma d'ordine relazione della  
procuratore del on. governo  
nell'alta legislatura (1), la  
Commissione sopra ha voluto  
partire credito suo debito portare  
concentrar la sua attenzione  
sugli emendamenti introdotti  
nel Senato, ed in modo bre-  
ve. In tal occasione ha  
veniente, sopra, e veder se  
fossero o no meriti di accettazione.

La Commissione si diceva che il suo  
volontaria per le interpretazioni  
che l'atto venne dal Parlamento  
ha emesso allo schema che ebbe  
in questa approvazione nella tor-  
nata del 23 gennaio 1867 fu  
referire alle disposizioni del tra-  
tato contenute negli art. 1 e  
2 del progetto della costituzione  
proposta. Fin qui era d'opinione  
che i piccoli feudi e i diritti  
privilegi di qualunque natura  
come le capote, feudi, case vicine  
di papale e legnatico e simili  
si quali generalmente accedevano  
ancora progetto la terra del  
già principato di Piombino  
venne abolite, ed era stabilito  
(art. 2) che le terre già sottoposte  
alle feudi civili di papale  
e legnatico fossero per un  
biennio riscattate mediante prezzo  
in contante, e per gli altri due  
anni, mediante accantonamento  
di quote della stessa  
terra, questa la attribuzione  
definita, la proporzione e i  
modi proposti dal Ministero  
Giuridici del 11 luglio 1860 e

(art. 1)





Vicini

qui finché ~~non~~ nelle leggi promulgate  
 e furono incorporeate gli  
 11 e 12 del progetto stesso. 164  
 La promulgazione ~~essendo~~ e quanto ~~potrebbe~~  
 adempir del più completo ~~modo~~ <sup>possibile</sup>  
 nella ~~il~~ progetto votato dalla  
 Camera, non potrebbe dipendere  
 da queste incorporeazioni ~~nessun~~  
 di sottrarli dal Senato; ~~in~~  
 opinione e per permettere ~~in~~ ~~fallimento~~  
~~l'annullamento~~ ~~in~~ ~~la~~ ~~legge~~  
 credi poi del quanto è ~~proprio~~  
 nell'art. 19 ~~secondo~~ dello stesso  
 che ~~due~~ ~~espressioni~~ ~~sono~~ ~~forzate~~  
 in ~~grande~~ ~~parte~~ ~~alla~~ ~~disposizione~~  
~~di~~ ~~una~~ ~~legge~~ ~~ancora~~ ~~in~~ ~~questo~~ ~~fine~~  
 del ~~capitolo~~ ~~esplicito~~ ~~contenuto~~ ~~col~~  
 primo articolo del progetto  
 già da voi votato ~~si~~ ~~potrebbe~~  
 volentieri conseguire. Ora il dep.

~~Di~~ ~~questo~~ ~~giuris~~ ~~che~~ ~~non~~ ~~si~~ ~~differa~~  
 toglierli di mezzo ~~la~~ ~~difficoltà~~  
 insorta e recan ~~ad~~ ~~atto~~ ~~la~~ ~~vostra~~  
 voto ad atto ~~la~~ ~~approvazione~~  
 delle ~~tem~~ ~~già~~ ~~forzate~~ ~~alle~~ ~~fonti~~  
~~indicate~~ ~~in~~ ~~il~~ ~~progetto~~ ~~in~~ ~~questo~~  
~~modo~~ ~~che~~ ~~potrebbe~~ ~~ogni~~  
 altra ~~impedimento~~, e ~~non~~  
 temeremo di ~~ritardare~~ ~~la~~  
~~trasmissione~~ ~~di~~ ~~questo~~ ~~decreto~~  
~~per~~ ~~in~~ ~~il~~ ~~progetto~~ ~~di~~ ~~non~~  
~~dispendendosi~~ ~~ad~~ ~~infinitum~~ ~~in~~  
 nella ~~disposizione~~ ~~di~~ ~~voi~~ ~~forzate~~  
 già ~~finché~~ ~~nella~~ ~~precedente~~  
~~legislatura~~, ~~le~~ ~~quali~~ ~~e~~ ~~quanto~~  
~~ottenne~~ ~~non~~ ~~hanno~~ ~~potuto~~  
~~eguali~~ ~~ragioni~~ ~~di~~ ~~negligenza~~, ~~e~~  
~~mancano~~ ~~forzate~~ ~~arbitrio~~ ~~di~~ ~~potere~~  
~~attribuita~~.

Le attribuzioni della ~~giuris~~ ~~dizione~~ ~~di~~ ~~promul-~~  
~~gazione~~, ~~che~~ ~~il~~ ~~progetto~~ ~~ha~~  
~~de~~ ~~il~~ ~~seno~~ ~~il~~ ~~senato~~ ~~di~~ ~~non~~  
~~di~~ ~~giuris~~ ~~dizione~~ ~~potrebbe~~  
~~questo~~ ~~noto~~ ~~elemento~~ ~~di~~ ~~si~~  
 mite. ~~Secondo~~ ~~il~~ ~~che~~ ~~lo~~ ~~stesso~~  
 di ~~legge~~ ~~già~~ ~~approvata~~ ~~per~~ ~~un~~  
~~incanto~~ ~~art. 11~~ ~~di~~ ~~promulgazione~~  
~~senza~~ ~~plenaria~~ ~~di~~ ~~fonti~~ ~~e~~

di della Camera

insuspettabilmente e con senso  
sobriamente, tutte le vertici verissime  
relazioni concernente la speltan  
za, l'esperanza e la speranza  
dei frutti nascenti dalle piante  
veridici compensabili, non che con  
correnti la disproporzionalità di  
seguo di prezzi tanto delle  
terre, quanto delle azioni  
rappresentanti il capitale in  
numeroso delle azioni e pro  
veniente dalle piante affrettate

La Provvidenza

Il diritto di proprietà  
ricepito e della  
non insuspettabile  
le più potestative

On il senato tenendo ferma questa  
quantità, cui ha cambiato no  
me, chi ammettendo invece  
piante di arbusti ha voluto  
che le competenze per terre  
potessero competere in un arb  
busto talvolta ricevuti, tal  
volta volontario.

Perpetuo e l'arbitraggio per le piante  
in che possono sorgere fra gli  
aventi diritti al reparto delle  
terre e al valore delle piante,  
proprie o fidejussorie per quantità  
tiro delle azioni dei fondi;  
nella mancanza di apprensione  
dei loro diritti; e quella  
che possono porre parte o profe  
no sorgere per fra costoro  
e i rapporti dei fondi affren  
cati in riguardi alla insubordinazione  
nelle piante arbustive e delle  
terre ad assegnarsi in com  
penso.

Il volontario per l'arbitraggio per le  
questioni relative alla proprietà  
arbitraria o totale o parziale dei  
fondi del vincolo delle piante  
arbitrarie; nei quali casi  
per le questioni pendenti, e  
ai tribunali l'arbitraggio  
non è obbligatorio per non quando  
una delle parti ne faccia  
propria domanda; se ne le  
questioni non sono già arbitrate  
e l'arbitraggio è  
il giudizio degli arbitri quando



d'adun; Tribunale. In ambedue  
i casi però il giudizio arbitrio  
mentale non dipende in assoluta  
libertà le parti, ovvero le  
leggi, secondo un caso d'oper  
abbia in procedendo delineato  
in termini espliciti d'ignoranza  
le parti competenti in un  
si debbano ordinare.

465

Non si potrebbe negare che queste emen-  
damenti introdotti nel Senato  
non per non abbiano sempre  
ordinariamente rispettate  
le competenze della giunta  
di Provvedimento. In cominciò  
un volta così che il governo  
avuto per della giunta  
avrebbe sempre tollerato quasi  
esplicitamente d'ignoranza  
ogni possibilità di tutte le  
operazioni se ancora neppure  
a unquasi; affinché per i  
benefici sapienti che in tutto  
tempo ebbe dall'abolizione  
della giunta potessero con-  
quisiti. Ma poiché da ora  
veduto che il Senato ha voluto  
per sé a protrarre d'ignoranza  
tutte le operazioni e d'altro  
e intorno alla libertà dei forei,  
e non approvando coloro che  
intendevano esplicitamente  
ad appropinquarsi ad un arbitrio  
già neppure; poiché sempre  
sarebbero e moderando le atti-  
tudini della giunta si sarebbe  
inducendo questi ad un carat-  
tere meramente passivo  
della legge organica, e per sé  
tollerando alla indipendenza e con-  
di d'un senso al proprio tribu-  
nali competenti, e che si erano  
tanto allarmati taluni tra  
dignitate membri di questa  
Assemblea, quando la legge  
per quei d'ignoranza; la giunta  
però neppure, decise, non  
però non coedito dover esistere  
neppure e questo capo per  
punitivo progetto, e ha



che il Senato del Regno ha  
proprio in mano, e accettando  
ancora questo emendamento  
ha ~~riservato~~ ~~all'opinione~~ potesse  
poi opportunamente volere  
quella ~~continenza~~ ~~tal~~ ~~continenza~~  
quando quella legge ~~non~~ ~~fu~~  
in discussione.

Pagomini

Se il governo non oggi attua  
quasi niente, e si aspetta  
con ogni maniera l'affranca-  
mento definitivo della terra  
per il progetto della giunta  
invece, e il suo sta qui sol-  
lecitamente che sia possibile  
alla opposizione di cui  
furono poste le prime basi  
nella legge del Decreto del 9  
marzo 1866. ~~con~~ ~~in~~ ~~tutte~~ ~~tutte~~  
~~in~~ ~~una~~ ~~stessa~~ ~~modo~~ ~~di~~ ~~progetto~~  
~~del~~ ~~senato~~ ~~appena~~ ~~lo~~ ~~chiamò~~  
di legge approvata dal Senato,  
farne risponde in guardia  
prima parte a quel duplice  
bisogno: e la commessione  
intra un'epoca a proprio  
di accoglimento, appreso dopo  
essersi al più presto conve-  
nuto in legge, e sempre  
di proporzioni che nel tempo  
ventisei anni  
~~sempre~~ ~~attendevano~~ ~~il~~ ~~quindi~~  
mentre opportuno e a fine  
loro l'operazione di legge promul-  
gata fino dal 1860, e che  
fin qui non sono state in gran parte  
~~contenute~~ ~~al~~ ~~seno~~ ~~proporzionale~~ ~~per~~  
che un amaro Resoconto  
pervenire a recato in atto.

La dispensa della  
terra già posseduta  
alla giunta abolita

La legge sopra la giunta

La quale è formulata

La legge altro indirizzi

Senatore Prof.

112 A

Relazione  
presentata il 10. Luglio 1867.

Molinari - Salvagnolo

Oliva - Martelli Bolognese

Garini - Inzione

Bertolami - Bianchi

Lotti.

Disposizioni relative alla servitù  
di pascolo e legnaiolo nell'ex Prin-  
cipato di Piombino.

---

Colli

Signori

Nella tornata del 23 febbrajo  
del corrente anno questa Camera ap-  
provò un progetto di legge contenente  
diverse disposizioni relative alle ser-  
vitù di pascolo e legnaiolo nell'ex  
Principato di Piombino.

Il Senato adottando siffatto pro-  
getto, vi ha arrecato alcune modifica-  
zioni, le quali in nulla alterano il  
sostanziale del medesimo.

Trattandosi in conseguenza di mo-  
dificazioni di semplice forma, io nel  
carico l'onore di rappresentare a questa  
Camera il ripetuto schema di legge,  
mi auguro che voglia approvarlo colle  
poche variazioni fattevi dall'altro ramo  
del parlamento.

N° 112.

Progetto di legge approvato dal Senato  
presentato dal Ministro di Agricoltura  
Industria e Commercio / De Blasi /

Disposizioni relative alle successioni di famiglia  
e legittimo all'ca l'impeto di Ricambio

Senato del 3. luglio 1869.

# SENATO DEL REGNO

## PROGETTO DI LEGGE

adottato nella seduta del 25. Giugno 1867

### OGGETTO

Disposizioni sulle servitù di pascolo e di legnatico nell'ex Principato di Piombino

#### Art. 1°

Una giunta d'arbitri composta del Prefetto della Provincia di Grosseto, del Presidente e del Procuratore Regio del Tribunale civile e correzionale di Grosseto, definirà come amichevole compositiva, inappellabilmente e senza solennità di forme tutte le questioni che siano sorte o possano sorgere fra gli aventi diritto al reparto delle terre e del prezzo dovute in compenso delle abolite servitù civiche di pascolo e di legnatico già gravanti il territorio dell'ex Principato di Piombino in conformità dei motu proprio granducali del 15 Luglio 1840, e 11 febbrajo 1845, e del Decreto del R. Governo della Toscana del 9 Marzo 1860.

#### Art. 2°

Saranno pure soggette al giudizio inappellabile della Giunta, nel modo stabilito dall'articolo precedente, tutte le questioni sorte o che possano sorgere tra i proprietari dei fondi già gravati delle predette servitù, e gli aventi diritto al compenso suddetto, semprechè riguardino la valutazione e la stima delle medesime.

### Art. 3.

Tutte le altre questioni che possano sorgere intorno alla libertà o piena o parziale dei fondi dalle servitù di pascolo e di lignatico saranno pure deferite al giudizio degli arbitri, i quali giudicheranno inappellabilmente, come amichevoli compositori, e senza solennità di forme, seppure le parti interessate non ricusino espressamente di stare al loro giudizio.

Qualora una delle parti dichiarò in prevenzione di riservarsi l'esperimento delle proprie azioni innanzi ai Tribunali ordinarii, il giudizio degli arbitri avrà sempre luogo, e soltanto dopo l'esaurimento del medesimo potranno le parti adire i Tribunali ordinarii.

Tale dichiarazione dovrà farsi dentro otto giorni dalla data della notificazione che gli arbitri trasmetteranno alle parti del loro primo atto.

### Art. 4.

Per le questioni già pendente innanzi ai Tribunali ordinarii, dell'indole di quelle contemplate nel precedente articolo 3, si esperimenterà pure il giudizio degli arbitri, qualora una delle parti lo domandi entro un mese dal giorno in cui andrà in esecuzione la presente legge.

Questa domanda sarà notificata all'altra parte per mezzo di un Ufficere, e se questa nel termine di dieci giorni dopo quello della notificazione non farà opposizione o riserva alcuna, s'intenderà che gli arbitri pronunzieranno definitivamente e inappellabilmente. Se invece la parte si opponga o faccia riserva nel termine suddetto, dovrà nonostante esperimentare il giudizio degli arbitri, ed esaurito che sia, ove le parti non l'accettino, rimarrà aperto a ciascuna di esse l'adito ai Tribunali ordinarii, dinanzi ai quali si procederà sempre in forma sommaria.





Art. 5.º

La Giunta è incaricata, di formare ove manchi, e di perfezionare ove occorra, i prospetti di cui è parola nell'Art. 1.º del motuproprio del 15 luglio 1840.

Art. 6.º

Ordinerà le perizie e le verificazioni tuttora necessarie a norma del disposto dei soprammentovato motuproprij e Decreto. Ogni perizia dovrà essere eseguita da tre periti nominati, l'uno dai possessori delle terre, l'altro dagli antichi esecutori le dette servitù civiche, il terzo dalla Giunta.

Ove le parti nel termine stabilito non eleggano i loro periti, la Giunta provvederà epa con nominarli d'ufficio.

Art. 7.

La Giunta degli arbitri curerà la divisione in precelle, per quanto è possibile eguali fra loro, dei terreni che costituiranno il compenso dovuto in cambio delle servitù affrancate; le assegnerà a quelli che vi hanno diritto, e quindi iscriverà in apposito registro i nomi di tutti gli assegnatarj coll'indicazione delle precelle a ciascuno di essi attribuite.

Dividerà inoltre il capitale ottenuto dal sergo del prezzo d'affrancazione delle servitù e dei frutti riscossi in contanti, in tante parti eguali, quante sono le singole porzioni di terre assegnabili. Ciascuna di tali parti di capitale costituirà un'azione da intestarsi nominativamente all'assegnatario, la quale gli apparterrà in piena proprietà insieme alla precelle o quota di terra toccatagli in sorte.

Art. 8.º

Una copia autentica dell'atto con cui gli arbitri assegnano le precelle e le azioni nominative, sarà rilasciata agli assegnatarj in quella parte che interessa

ciascuno di essi; i quali se ne verranno per ottenere la trascrizione e la voltura estimale, non che la intestazione dell'azione nominativa.

#### Art. 9°

Non è dovuta alcuna tassa di registro proporzionale e graduale all'erario dagli assegnatari per l'atto che contiene la decisione degli arbitri e per gli altri atti occorrenti alla prima immissione, in possesso delle predette, non che per la prima intestazione delle azioni a ciascuno di loro spettanti.

#### Art. 10°

Il fondo costituente la Cassa agricola piombinese da istituirsi a norma dell'Art. 3. del menovato Decreto del 9 Marzo 1860, si comporrà come ivi è detto, del capitale in numerario ottenuto col terzo del prezzo delle affezzerazioni delle servitù, e dei corrispondenti frutti rifatti in contanti, e sarà rappresentato dalle azioni assegnate a ciascuno degli aventi diritto, nel modo stabilito nel capoverso dell'articolo settimo.

#### Art. 11°

Parà in facoltà d'ogni assegnatario azionista d'augmentare il numero delle sue azioni fornendo alla cassa una somma in numerario eguale al valor nominale della quantità di azioni da lui volute.

#### Art. 12°

La Cassa agricola piombinese sarà amministrata sotto la vigilanza del Governo da amministratori eletti parte dal Prefetto della provincia, sentito il parere della Deputazione provinciale, e parte dai Consigli Municipali dei Comuni dove sono poste le terre.

#### Art. 13°

La Cassa suddetta potrà nei limiti del suo capitale, fare cogli assegnatari azionisti le seguenti operazioni dirette all'assistenza e miglioramento della

*M*

agricoltura ed altre industrie a questa strettamente affini,  
purché esercitate esclusivamente la prima e le seconde  
nel territorio del già Principato di Piombino.

- a) Aprire crediti;
- b) Anticipare valori per acquisto di sementi;
- c) Anticipare somme sulle rinvoltte pendenti;
- d) Prestare sopra valida ipoteca o pegno a scadenza  
non oltre il sesto mese posteriore all'ultimo termine  
della rotazione agraria in uso nel luogo dove trovanofi  
le terre.

È data facoltà al Governo del Re di permettere  
alla Cassa agricola piombinese altre operazioni di credito  
agrarie, a misura che con l'esperienza se ne argomenti  
l'utilità e previo il parere del Consiglio amministra-  
tivo.

#### Art. 14°

Alle operazioni indicate nel §. d. del precedente articolo  
13 potranno ammettersi gli assegnatari azionisti ma non  
oltre la metà del valore libero delle loro terre poste  
nell'agro piombinese.

In questa funzione della Cassa però non può impie-  
garsi oltre il terzo del capitale sociale.

A tutte le rimanenti operazioni specificate nel men-  
-tovato articolo 13, potranno i suddetti ammettersi senza  
altra garanzia, sino alla concorrenza del solo capitale  
proficuo in azioni. Per ogni esenzione di valore delle  
rispettive azioni occorrerà, per ammetterli, la firma  
di garanzia di un altro assegnatario azionista, purché il  
Consiglio di Amministrazione non reputi necessario  
altre firme, o altre garanzie.

#### Art. 15°

Il Consiglio Amministrativo sorveglierà tutte le  
operazioni della Cassa agricola e fisserà ciò che debba  
percepire d'utile nelle singole sue operazioni. La

1910  
somma degli utili ricavata da queste, depurata da tutte le spese di amministrazione, verrà per una metà addebita all'aumento del capitale della Cassa medesima, e per l'altra metà verrà distribuita pro rata come dividendo a ciascuno degli assegnatari azionisti.

Art. 16.

Dopo quindici anni dalla promulgazione della presente legge si potrà dalla maggioranza dei voti degli assegnatari azionisti domandare lo scioglimento della Cassa agricola. I voti si contano per azione. Però i soli possessori di cinque o più azioni avranno due voti.

Art. 17.

Una Giunta eletta dagli interestedi convocati in assemblea generale, procederà sotto la vigilanza del Governo alla liquidazione di tutti i fondi della Cassa, e soddisferà qualunque passività, dividerà ogni avanzo proporzionalmente fra gli aventi diritto.

Art. 18.

Il Governo del Re per mezzo di Decreto Reale emanerà le disposizioni necessarie all'esecuzione della presente legge.

Art. 19.

I diritti promissivi di qualunque natura, e le servitù civili simili alle cefate servitù di pascolo e di legname, a cui fossero ancora soggette le terre dell'ex principato di Piombino, nonostante le abolizioni fatte con le precedenti leggi, s'intendono abolite con la presente senz'alcun compenso.

Art. 20.

Le leggi, i Decreti e i regolamenti anteriori, in quanto sono contrarii alla presente legge, rimangono abrogati.

Addì 28. Giugno 1867.

Il Presidente del Senato

*[Firma]*



*Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato  
per l'Agricoltura, Industria e Commercio*

*Abbiamo Decretato e Decretiamo*

*È autorizzato il Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio a presentare al Senato del Regno e a sostenere la discussione del progetto di legge approvato dalla Camera di Deputati nella tornata dei ventidue gennaio 1867, concernente l'abolizione delle servitù di pascolo e leguatico nel territorio dell'ex Principato di Piombino, come nuova proposta d'iniziativa del Governo.*

*Il Ministro suddetto è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.*

*Dato a Firenze add. 24. Marzo 1867.*

*Cardova*